



**Gruppo Assembleare Partito Democratico – Bonaccini Presidente
Regione Emilia-Romagna**

Bologna, 4 luglio 2023

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

- Il 23 marzo 2023 il Parlamento ha approvato la legge delega n. 33/2023 recante *“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”*. La legge delega traccia i principi fondamentali di una riforma integrale del settore che verrà varata, nei tempi in essa previsti, anche in riferimento alle persone anziane non autosufficienti.
- Negli atti parlamentari di accompagnamento si legge che: **“Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente”**.

Considerato che:

- Scendendo nell'articolato della legge delega, tra i principi che il Governo deve rispettare nell'emanare i decreti attuativi di riforma, vi è quello enunciato nell'articolo 4 comma 2, lettera s) che riguarda in particolare le persone con disabilità che abbiano compiuto i 65 anni di età: "al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle **persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai servizi pregressi a seguito dell'ingresso nell'età anziana, senza soluzione di continuità**".
- Si tratta del riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo, ovvero il diritto di continuare ad accedere a servizi e attività specifiche per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione e/o esclusione da questi a seguito di ingresso nell'età anziana.
- Per quanto riguarda il suddetto diritto, la legge precisa che deve avvenire **senza soluzione di continuità**. Ovvero, non solo è diritto della persona con disabilità, ultrasessantacinquenne, di continuare, ove lo ritenga, a usufruire del medesimo servizio di cui fruiva prima, ma ciò **non deve comportare neppure una modifica del proprio piano dei sostegni o una riduzione della retta nei confronti dell'ente gestore.**
- Infatti, non di rado, si assiste "all'escamotage" per cui la persona viene mantenuta nel servizio ma, all'ente, viene riconosciuta una retta inferiore equiparata a quella prevista per i centri per anziani, di solito di natura assistenziale. Non tenendo conto del fatto che una persona con disabilità rimane tale anche dopo aver compiuto i 65 anni di età e che i suoi bisogni continuano ad essere i medesimi di prima, se non superiori.

Sottolineato che:

- Nella seduta d'Aula del 27 aprile 2022 questa Assemblea Legislativa ha approvato, all'unanimità dei presenti, un atto di indirizzo politico (ogg. 3615) che impegnava la Giunta Regionale: 1. ad attivarsi per ottenere che vengano cambiate le prassi organizzative e quei regolamenti comunali che ancora prevedono la revisione automatica del progetto personalizzato di assistenza domiciliare, diurna o residenziale al 65° anno di età e

l'automatismo del trasferimento in altra struttura residenziale o diurna, facendo sì che il principio già presente nella programmazione regionale venga recepito da tutti i Comuni e le persone con disabilità over 65 possano quindi scegliere di rimanere, compatibilmente ai propri bisogni e a quelli degli altri ospiti, nella soluzione residenziale, al proprio domicilio e nel centro diurno in cui si trovano; 2. A valorizzare le buone prassi già esistenti, in modo tale che le esperienze positive possano non essere interrotte al compimento dei 65 anni; 3. A sensibilizzare Comuni e Ausl sulla necessità di attivare progettualità specifiche sia per i giovani con disabilità sia per i più anziani, in modo tale da garantire una convivenza armoniosa e arricchente.

- La Regione Emilia-Romagna prevede già la continuità di intervento specifica per le persone con disabilità over 65: **“Comuni e AUSL dovranno dunque assicurare continuità di intervento, evitando revisioni del progetto individuale basate esclusivamente sul criterio anagrafico, quali il trasferimento in strutture per anziani al compimento del 65° anno di età”** (delibera di Giunta regionale n. 773/2017).
- Ciononostante, sembra che nei Comuni della nostra regione, sia per prassi consolidate sia per interpretazioni fuorvianti delle disposizioni legislative e amministrative, si proceda talvolta con l'automatismo di trasferire d'ufficio le persone con disabilità dalle strutture residenziali o dai centri diurni in cui si trovano in strutture per anziani, solo per il fatto di aver compiuto 65 anni di età.
- Prova ne è quanto scritto in una mia recente interrogazione (ogg. 5249), nella quale chiedevo conto del trasferimento di due persone con disabilità over 65 - operato contro la loro volontà da servizio sociale di Casalecchio, Azienda Usl e ASC InSieme - dal centro diurno “La Quercia” frequentato da una vita a un centro anziani. In caso di rifiuto a spostarsi in un centro anziani, l'alternativa sarebbe stata rimanere a casa, perché il centro diurno avrebbe comunque impedito la frequenza ai due utenti disabili over 65.
- A tutti gli effetti, la delibera di Giunta n. 773/2017 è un atto amministrativo non idoneo a garantire i diritti riconosciuti dalle recenti disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta Regionale per sapere:

- Quali azioni intenda intraprendere per fare in modo che le disposizioni di legge contenute nella legge delega 33/2023 con l'espresso divieto di dimissione o di esclusione dai servizi pregressi a seguito dell'ingresso nell'età anziana vengano effettivamente attuate su tutto il territorio regionale.
- Quali azioni intenda intraprendere per fare in modo altresì che venga data compiuta applicazione, senza alcuna distorsione, all'espressa previsione della legge delega 33/2023 per cui il diritto ad accedere a servizi e attività specifici per la condizione di disabilità al compimento dei 65 anni avvenga senza soluzione di continuità.
- Se abbia già intrapreso una campagna di comunicazione per far conoscere le disposizioni contenute nella legge delega a tutti i distretti della regione.

Il Consigliere

Giuseppe Paruolo

Primo Firmatario:

Giuseppe Paruolo